

# FONDAZIONE OPERA COLLEDANI BULIAN

## REGOLAMENTO INTERNO

### Art. 1

La Fondazione Opera Colledani Bulian ospita persone anziane, anche parzialmente non autosufficienti che esprimono bisogni socio-assistenziali di tipo alberghiero.

L'Ente garantisce :

- alle persone autosufficienti interventi di tipo preventivo, assistenziale e relazionale
- alle persone parzialmente autosufficienti interventi sui bisogni di salute, di assistenza, di rieducazione e di relazione.

### Art. 2

Per essere ospitati è necessario inoltrare domanda corredata dai seguenti documenti:

- fotocopia documento d'identità valido
- fotocopia codice fiscale
- fotocopia tessera sanitaria
- stato di famiglia
- certificato di nascita
- certificato di residenza e domicilio di soccorso
- certificazione medica di autosufficienza o di parziale autosufficienza

- relazione da parte del S.S.B. di appartenenza
- eventuale cartella clinica ultimo ricovero
- fotocopia libretti di pensione
- fotocopia deposito cauzione
- obbligazione, sottoscritta dall'interessato e da un congiunto, di impegno al pagamento delle rette
- fidejussione o eventuale delibera di impegno di spesa da parte del Comune avente domicilio di soccorso o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma di un parente quale garante

### Art. 3

Prima dell'ingresso l'Ospite e un congiunto sono tenuti a:

- firmare la convenzione con la quale saranno sottoscritti gli impegni in relazione al regolamento ed alle condizioni economiche.
- indicare nella scheda personale dell'Ospite, oltre ai di Lui dati anagrafici anche nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dei familiari ai quali l'Amministrazione potrà in caso di necessità.
- versare un deposito cauzionale, fissato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

L'accoglimento nell'Istituto non implica l'obbligo della custodia ma solo l'impegno per l'ospitalità, il vitto ed i servizi erogati dalla Fondazione.

### Art. 4

L'accettazione delle domande e l'assegnazione dei posti è di competenza della Fondazione che, in ottemperanza alle finalità statutarie, provvederà ad evaderle con priorità ai residenti del comune di Valvasone Arzene e successivamente ai residenti di altri Comuni.

## Art. 5

All'atto dell'accoglimento, per ogni Ospite verrà istituita:

- una cartella personale con le notizie di cui ai precedenti art. 2 e 3
- una cartella sanitaria contenente l'anamnesi, il quadro clinico all'accoglimento, le indagini sanitarie e copie degli eventuali ricoveri ospedalieri

## Art. 6

L'Ente ha la facoltà di trasferire l'Ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto dell'ingresso qualora ciò sia richiesto da particolari esigenze della vita comunitaria o da mutate condizioni psicofisiche dell'Ospite stesso.

L'Ospite può essere dimesso dalla Casa Albergo qualora il Suo comportamento si rendesse incompatibile con la disciplina interna ovvero risultasse essere moroso nel pagamento della retta (vedi Art. 11).

## Art. 7

La retta e l'importo della cauzione sono determinati contestualmente all'approvazione del Bilancio annuale di previsione e con effetto 1° gennaio.

## Art. 8

La retta comprende le spese per il vitto, l'alloggio e include attività socio-ricreative e servizi alla persona.

Sono escluse le spese per il ticket sui medicinali, l'acquisto farmaci, l'assistenza ospedaliera, il trasporto e le visite mediche. Gli indumenti e gli effetti personali.

## Art. 9

Il pagamento della retta deve essere effettuato in via anticipata. Eventuali deroghe, per casi specifici, possono essere concesse dall'Amministrazione.

## Art. 10

L'Ospite si impegna a:

- osservare le norme del presente statuto (letto e firmato per accettazione al momento dell'ingresso in struttura).
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che si trovino installate nella struttura.
- segnalare tempestivamente eventuali guasti degli impianti e delle apparecchiature idrauliche o elettriche dell'alloggio.
- consentire al personale di servizio ed a qualsiasi ed a qualsiasi persona incaricata dall'Ente di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controllo e/o riparazioni.
- è vietata la riparazione o la manomissione di impianti o apparecchiature da parte degli Ospiti o di persone non autorizzate dall'Amministrazione.

## Art. 11

L'Ospite, salvo le limitazioni imposte dallo stato di salute stabilite dal medico o dal personale sanitario, gode di piena libertà di uscita e rientro in Casa Albergo anche se è tenuto a rispettare gli orari di apertura e chiusura della Casa salvo deroga dell'Amministrazione.

La struttura apre alle ore 07.00 e chiude alle ore 22.00

Le visite dei familiari, parenti o conoscenti, sono consentite in tutto l'arco della giornata dalle ore 08.00 alle ore 20.00

## Art. 12

Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi collegati con gli impianti centralizzati il cui uso in orario di silenzio è permesso solo con utilizzo di apposita cuffia auricolare.

Nella propria stanza è vietato l'uso di fornelli a gas o altri materiali infiammabili, ferri da stiro o altri apparecchi che possono rappresentare un pericolo per l'Ospite o per la Comunità.

E' consentito arredare la propria stanza con i propri mobili; l'Ospite comunque dovrà usufruire anche del mobilio messo a disposizione dalla Casa.

E' vietato tenere animali in tutta l'area interna della Casa Albergo se non su espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Sulla porta di ogni stanza è affisso un avviso recante le principali norme da seguire in caso d'incendio che in nessun caso dovrà essere rimosso o coperto.

L'Ente non assume responsabilità alcuna per cose e valori conservati nella stanza degli Ospiti ed inoltre declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza colpa, agli Ospiti.

## Art. 13

L'Ospite deve:

- adeguarsi alle disposizioni emanate dall'Ente
- evitare con il massimo impegno tutto ciò che può arrecare danno o disturbo alla comunità od essere di intralcio al funzionamento dei servizi.

## Art. 14

I pasti sono serviti in sala da pranzo e, solo in casi di evidente necessità, in stanza.

E' fatto divieto a chiunque di somministrare cibi e bevande agli ospiti per i quali sia stata prescritta apposita dieta alimentare.

E' inoltre fatto divieto agli Ospiti di tenere bevande alcoliche o superalcoliche in camera.

#### Art. 15

Il servizio sanitario all'interno della Casa Albergo è affidato a un Medico che si avvale della collaborazione delle altre strutture sanitarie pubbliche.

Il servizio è orientato alla prevenzione del decadimento psicofisico dell'Ospite, alla Sua cura e alla riabilitazione mirata al mantenimento delle proprie capacità.

Le cure di medicina generica e le prescrizioni dei farmaci sono assicurate dal medico curante, il quale usufruirà gratuitamente dell'ambulatorio e delle attrezzature della Fondazione.

Per gli interventi specialistici, che rimangono nella loro totalità a carico dell'Ospite, l'Amministrazione provvederà ad avvisare i familiari e ove possibile, l'Ente può mettere a disposizione un automezzo i cui costi saranno a carico del richiedente.

#### Art. 16

Tutto il personale è munito di apposita certificazione di idoneità alle proprie funzioni come stabilito dalla Legge in vigore.

#### Art. 17

Per l'aiuto al soddisfacimento delle esigenze materiali quotidiane degli Ospiti, l'Ente garantisce personale di assistenza con apposite qualifiche e funzioni che deve, in qualsiasi circostanza, comportarsi con la massima comprensione nei riguardi degli Ospiti, evitando ogni eccesso, sia di familiarità che di distacco, tenendo presenti le finalità assistenziali della Fondazione.

#### Art. 18

Nei rapporti con il personale, gli ospiti devono osservare i limiti delle mansioni determinate dalla figura professionale di ciascun addetto senza pretendere od incoraggiare trattamenti di favore. Detti rapporti con il personale devono essere di reciproca comprensione e rispetto.

Eventuali richieste o doglianze nei confronti del personale vanno manifestate esclusivamente all'Amministrazione.

#### Art. 19

I servizi di guardaroba, bucato, stireria e rammendo sono regolati con disposizioni particolari emanate dall'Amministrazione.

Il servizio telefonico è garantito a mezzo di apposito apparecchio.

#### Art. 20

L'Ente promuove un servizio sociale e di animazione in collegamento con i servizi presenti sul territorio, favorendo l'accesso nella struttura alle persone segnalate dai Servizi Sociali per la fruizione parziale di taluni servizi a condizioni stabilite dall'Amministrazione.

#### Art. 21

E' prevista la partecipazione degli Ospiti e dei familiari all'elaborazione degli indirizzi di attività del servizio.

#### Art. 22

La richiesta di conservazione del posto durante gli eventuali periodi di assenza dovuti a qualsiasi causa, comporta l'addebito della retta nella misura ridotta stabilita dall'Amministrazione.

Per periodi superiori ai 30 giorni, a discrezione dell'Amministrazione, l'Ospite potrà essere considerato dimissionario anche se in regola con i pagamenti.

## Art. 23

L'Ospite potrà essere dimesso nei seguenti casi:

- per sua esplicita richiesta scritta da inoltrare alla Direzione della Casa Albergo con almeno 10 giorni di preavviso.
- qualora si renda necessario un ricovero in ospedale o altro Istituto terapeutico o riabilitativo tale da non permettergli l'ulteriore permanenza nella Casa Albergo.
- non rientri, senza giustificato motivo, dopo periodi di assenza dalla Casa, entro i termini fissati dal precedente art. 23 o da altri accordi presi con la Direzione.
- qualora, dopo ripetuti richiami, tenga un comportamento contrastante con le norme del presente regolamento ovvero arrechi pregiudizio o grave disturbo agli Ospiti della comunità.
- qualora, dopo ripetuti solleciti, non provveda al pagamento delle rette già maturate.

La decisione relativa all'allontanamento dell'Ospite sarà comunicata con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso al Comune sede del domicilio di soccorso, all'interessato, ai familiari ed al Servizio Sociale di base.

## Art. 24

In caso di decesso dell'Ospite, i familiari dovranno mettere l'Amministrazione nelle condizioni di poter consegnare, nel termine di un mese (30 giorni) dal decesso, gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto al almeno uno degli eredi aventi diritto presentando tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

Dopo tale termine l'Ente non risponde della custodia dei beni.



## Art. 25

La Casa Albergo favorisce ed accoglie l'apporto del volontariato sia da parte di singoli cittadini sia da parte di associazioni, apporto che deve essere coordinato ed integrato nei programmi che la struttura intende realizzare.

La collaborazione dei volontari è ammessa purchè gli interessati accettino le norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

L'attività di volontariato di ogni persona ammessa al servizio deve essere garantita da un'apposita polizza di assicurazione infortuni sul lavoro.

I volontari si devono astenere da ogni azione che possa recare pregiudizio all'organizzazione e/o al funzionamento dell'Ente.

La Direzione deve intrattenere con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli Ospiti della Casa.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio ed ad attenersi ai compiti loro affidati.

## Art. 26

Per quanto non espressamente riportato dal presente Regolamento, si richiamano le vigenti disposizioni di legge.